



FINANZIARIA INTERNAZIONALE
 Holding

**CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI *INTERNAL DEALING***

Approvato in data 29 settembre 2016

Sommario

PREMESSA	1
Definizioni	1
Sezione I – Procedura per il trattamento delle Informazioni Privilegiate	3
1. DESTINATARI	3
2. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	3
3. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ	4
3.1 Individuazione dell’Informazione Privilegiata	5
4. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	5
5. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	6
6. INSIDER LIST – ELENCO PERSONE INFORMATE	7
Sezione II – Procedura INTERNAL DEALING	8
7. QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI	8
8. MODALITÀ E TERMINI DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	9
9. “CLOSING PERIODS”	9
10. FUNZIONI DEL REFERENTE INFORMATIVO	10
Sezione III – DISPOSIZIONI GENERALI	10
11. COMUNICAZIONI	10
12. SANZIONI	10

PREMESSA

Il presente codice di comportamento in materia di trattamento di informazioni privilegiate e di *internal dealing* (il “**Codice**”) di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. (la “Società”) recepisce le disposizioni introdotte dal Regolamento UE 596/14 ed è in vigore dal **29 settembre 2016** .

Il Codice è componente sostanziale del sistema di controlli interni di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. ed è volto a disciplinare, con efficacia cogente:

- i. la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate (come di seguito definite) riguardanti Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. - direttamente o indirettamente per il tramite di società Controllate (di seguito definite) - nonché le procedure da osservare per la comunicazione, sia all’interno che all’esterno dell’ambito societario, di tali informazioni, nonché la loro comunicazione al mercato ai sensi di Legge;
- ii. gli obblighi informativi inerenti le Operazioni Rilevanti (come di seguito definite), effettuate da, o per conto, dei Soggetti Rilevanti *Internal Dealing* (come di seguito definiti) sugli strumenti di debito emessi da Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., ovvero sugli strumenti finanziari derivati o su altri strumenti finanziari ad essi collegati;

ferme restando le disposizioni di Legge in tema di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, nonché di manipolazione del mercato.

Il Responsabile (come di seguito definito), coadiuvato dal Referente Informativo (come di seguito definito) introduce nel presente Codice e nei relativi Allegati le modifiche che si dovessero rendere necessarie o anche alla luce di intervenute modifiche nella Legge applicabile, riferendo in merito ad ogni modifica al Consiglio di Amministrazione della Società alla prima riunione utile successiva.

Qualora le disposizioni del presente Codice fossero in contrasto con le previsioni di Legge, queste ultime prevarranno e dovranno essere applicate dalla Società, dalle Società Controllate e dai soggetti a cui si applica il Codice.

Definizioni

Ad integrazione dei termini eventualmente definiti in altri articoli del presente Codice, i termini sotto elencati hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi, si precisa che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Ai fini del presente codice si intende per:

- a) “**strumenti di debito**”: strumenti di debito emessi da Finanziaria Internazionale Holding S.p.A.;
- b) “**Responsabile**”: il Legale Rappresentante di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore Delegato ovvero altra figura nominata dai precedenti;
- c) “**Referente Informativo**”: persona nominata dal Responsabile;
- d) “**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**”: i dirigenti che abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate e abbiano il potere di adottare decisioni gestionali che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della società, come di volta in volta individuati dal Responsabile in conformità alle delibere assunte dal consiglio in merito a posizioni manageriali strategicamente rilevanti;
- e) “**Informazione Privilegiata**”: ai sensi del Regolamento UE 596/14, un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. - direttamente o indirettamente attraverso Società Controllate - o uno o più Strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. In particolare:

- i. un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
- si riferisce ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, fermo restando che nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, anche le tappe intermedie di detto processo possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;
 - è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati collegati;
- ii. si intende che un'informazione, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e degli strumenti finanziari derivati collegati, se un investitore ragionevole probabilmente la utilizzerebbe come uno degli elementi sui cui basare le proprie decisioni di investimento;
- f) **“Legge”**: disposizioni comunitarie o nazionali tempo per tempo applicabili alla Società e alle eventuali Società Controllate in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate e di abusi di mercato. A titolo esemplificativo – le norme in materia contenute nella MAR e nel T.U.F., le relative disposizioni attuative comunitarie e nazionali, gli orientamenti dell'ESMA o di Consob, nonché i regolamenti di Borsa Italiana S.p.A.;
- g) **“MAR”**: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014;
- h) **“Operazioni Rilevanti”**: qualunque operazione compiuta da un Soggetto Rilevante *Internal Dealing* o da una Persona Strettamente Associata, ovvero per loro conto, su Strumenti Finanziari Rilevanti.
- i) **“Persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo”**: una persona, all'interno di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. che sia:
- componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
 - un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui al punto precedente, abbia regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- j) **“Persona Strettamente Associata”**: una delle persone seguenti:
- un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
 - un partner che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione, o
 - una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai punti precedenti, o direttamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;
- k) **“Elenco delle Persone Informate” (*insider list*)**: elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate disciplinato dal presente Codice in conformità delle disposizioni di Legge;
- l) **“Società Controllate”**: le società direttamente o indirettamente controllate da Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., dove per “controllo” si intende quanto espressamente definito dall'art. 93 del T.U.F.;
- m) **“Soggetti Rilevanti *Internal Dealing*”**: ciascun componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. e i Dirigenti con responsabilità strategiche;

- n) **“Strumenti Finanziari”**: gli strumenti finanziari elencati nell’Allegato A (elenco definito nell’art. 4 paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE) e (1) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un mercato regolamentato; (2) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (3) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; o (4) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario *sub* (1) – (3), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore. Sono incluse nella definizione di Strumenti Finanziari le Azioni e le Obbligazioni emesse dalla Società che rispettino le condizioni *sub* (1)-(3);
- o) **“Strumenti Finanziari Rilevanti”**: strumenti di debito emessi da Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., ovvero strumenti finanziari derivati o strumenti finanziari a essi collegati;
- p) **“Strumento finanziario ExtraMOT”**: indica gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato ExtraMOT come definito dall’art. 200 del Regolamento del Mercato ExtraMOT pubblicato da Borsa Italiana.

Le definizioni sopra elencate e ogni altro termine o espressione impiegati nel codice devono essere tempo per tempo interpretati e applicati avuto riguardo delle previsioni di Legge.

Sezione I – Procedura per il trattamento delle Informazioni Privilegiate

1. Destinatari

Le regole relative al trattamento e alla circolazione delle Informazioni Privilegiate, contenute nella Sezione I del presente Codice, si applicano a tutti coloro che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e con cui Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. o Società Controllate hanno un rapporto di collaborazione professionale, ivi incluso di lavoro dipendente, di consulenza o altro, e che – nello svolgimento di determinati compiti – hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate.

I Soggetti Rilevanti per la Disciplina del Trattamento delle Informazioni Privilegiate che siano esterni a Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. e che abbiano un rapporto di collaborazione o consulenza con Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. o con Società Controllate devono osservare le disposizioni contenute negli Accordi di Riservatezza che saranno eventualmente conclusi da ciascuno di essi con la Società, conformi a quanto stabilito nel presente Codice di Comportamento.

I dati personali forniti da ciascuno dei Soggetti Rilevanti per la Disciplina del Trattamento delle Informazioni Privilegiate, necessari per l’iscrizione nell’Elenco delle Persone Informate e relativi aggiornamenti (secondo quanto disciplinato dall’art. 18 della MAR), saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Codice Privacy (D. Lgs n.196/2003).

2. Obblighi di Riservatezza

I Soggetti Rilevanti per la Disciplina del Trattamento delle Informazioni Privilegiate sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate. Le Informazioni Privilegiate dovranno essere trattate adottando le cautele necessarie affinché la circolazione delle stesse nel contesto aziendale avvenga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni, fino a quando le medesime non vengano rese pubbliche mediante un comunicato al mercato, con le modalità previste dal presente Codice e dalla Legge.

Ai Soggetti Rilevanti per la Disciplina del Trattamento delle Informazioni Privilegiate si riconosce la possibilità di comunicare a un’altra persona Informazioni Privilegiate solo durante il normale esercizio della propria occupazione, funzione o professione, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente disciplina, quali: * la riservatezza che grava su di essi o sui destinatari di tale comunicazione; e * la pronta

comunicazione al soggetto responsabile alla tenuta dell'elenco "*insider list*" ai fini dell'iscrizione nel medesimo.

Qualora la Società o una persona che agisce in nome e per conto della stessa comunichi a terzi un'informazione considerata Privilegiata nel corso del normale esercizio della propria attività, occupazione, funzione o professione in assenza di un specifico obbligo di riservatezza del destinatario di tale informazione, l'informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico contestualmente, nell'ipotesi in cui la comunicazione dell'informazione al terzo abbia carattere intenzionale; oppure tempestivamente, nel caso in cui la comunicazione abbia carattere non intenzionale.

3. Competenze e Responsabilità

Il "Responsabile" cura le modalità gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti della Società con la stampa. Nel dettaglio il Responsabile approva:

- i comunicati stampa sottoposti alla Sua attenzione, secondo le regole previste dall'Ufficio Corporate Communication; e
- le modalità di gestione dei rapporti con la stampa e con gli investitori istituzionali.

Il Responsabile autorizza preventivamente ogni rapporto con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate.

Il Responsabile può nominare un Referente Informativo.

Il Referente informativo:

- assicura, con l'assistenza e il supporto delle strutture interne della Società, il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Informazioni Privilegiate dal presente Codice e dalla Legge;
- avvalendosi delle strutture interne della società cura il rapporto con gli organi di informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.

I consigli di Amministrazione delle Società Controllate, per il tramite dell'Amministratore a ciò delegato, ovvero delle rispettive strutture interne, comunicano senza indugio al Responsabile e al Referente Informativo ogni informazione che riguardi tale società e/o altre società del Gruppo che, secondo una ragionevole valutazione, si ritenga possa essere qualificata quale informazione Privilegiata.

Qualora un Responsabile di Ufficio (contabile, fiscale ecc. di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. o delle sue controllate) ritenga sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di un'informazione Privilegiata, di cui sia venuto a conoscenza - nel corso del normale esercizio della propria attività, occupazione, funzione o professione - e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, come previsto dal presente Codice e dalla Legge, comunica senza indugio (se del caso, per il tramite di uno degli Amministratori delle Società Controllate) tale circostanza al Referente Informativo ("**Segnalazione**"). Il Referente Informativo informa senza indugio il Responsabile in merito a ciascuna Segnalazione ricevuta.

La qualificazione di un'informazione come informazione Privilegiata è effettuata dal Responsabile. Il quale può perseguire una delle due soluzioni seguenti:

- a.
 - i. effettuare la comunicazione al mercato dell'informazione Privilegiata, in conformità con le disposizioni del presente Codice;
 - ii. ritardare la comunicazione al pubblico dell'informazione Privilegiata, con le modalità previste dal presente codice nel paragrafo appositamente dedicato, nonché alle vigenti disposizioni di Legge (rif. art. 17 Regolamento UE n. 596/2014).

Nell'ipotesi in cui il Responsabile, a seguito delle proposte sopra riportate, assuma la decisione di cui al punto (i) che precede, la funzione di Corporate Communication procede - con il supporto del Referente Informativo - alla redazione del comunicato stampa da diffondere al mercato, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente codice e di Legge, sottoponendolo in fase conclusiva all'approvazione del Responsabile.

Nell'ipotesi in cui il Responsabile assuma invece la decisione di cui al punto (ii) che precede si seguiranno le regole operative secondo quanto disposto nel paragrafo 5 di seguito riportato.

3.1 Individuazione dell'Informazione Privilegiata

Il Responsabile, individuata un'Informazione Privilegiata, dovrà:

- a. informare, senza indugio, gli interessati del carattere riservato dell'Informazione Privilegiata individuata;
- b. individuare i Soggetti Rilevanti per la Disciplina del Trattamento delle Informazioni Privilegiate esterni a Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. ovvero alle Società Controllate e sottoscrivere con essi appositi Accordi di Riservatezza o, comunque, trasmettere il presente Codice di Condotta;
- c. se del caso, comunicare/segnalare gli eventuali Soggetti Rilevanti per la Disciplina del Trattamento delle Informazioni Privilegiate da iscrivere, in quanto non ancora censiti, nel *insider list*;
- d. informare anche il Referente Informativo del perfezionamento dell'Informazione Privilegiata

4. Comunicazioni al pubblico di Informazioni Privilegiate

Il Regolamento UE n. 596/2014 impone specifici obblighi e norme tecniche di attuazione per quanto concerne gli strumenti tecnici di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate ai sensi dell'art. 17 del citato Regolamento.

Per garantire maggiore tutela agli investitori Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., in qualità di emittente, è soggetta all'obbligo di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate secondo modalità tali da garantire l'efficacia e la tempestività della comunicazione.

La Società, al fine di adempiere correttamente alle disposizioni regolamentari, garantisce che le informazioni siano accessibili al pubblico gratuitamente e quanto più rapidamente possibile consentendo al pubblico una valutazione completa, corretta e tempestiva.

Gli obblighi di comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate devono essere adempiuti:

- a. tramite la diffusione al mercato di appositi comunicati stampa, autorizzati preventivamente dal Responsabile e costruiti nel rispetto delle disposizioni interne sulla pubblicazione dei comunicati stampa "*price sensitive*"; vengono diffusi con i contenuti, forme e modalità richiesti dalle disposizioni regolamentari; nonché
- b. nei casi in cui sia obbligatorio o ritenuto opportuno, la messa a disposizione di eventuali relazioni e documenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative.

I comunicati inerenti Informazioni Privilegiate oggetto di delibera vengono predisposti dalla funzione di Corporate Communication– con il supporto del Referente Informativo e sono approvati dal Responsabile a norma di quanto previsto al paragrafo 3 del presente Codice.

Per le modalità tecniche di comunicazione e gli indirizzi di posta elettronica certificata si rinvia a quanto comunicato da Consob e riportato integralmente nell'Allegato B.

Una volta completata la procedura di diffusione al mercato del comunicato, i comunicati sono pubblicati, sotto il coordinamento della Funzione *Corporate Communication*, sul sito internet della Società nella Sezione Investor Relations - Comunicati Stampa.

Al fine di garantire maggior tutela e trasparenza agli investitori e rappresentare Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. e le Società Controllate in modo adeguato, i rapporti con l'esterno sono riservati esclusivamente ai competenti organi di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. sopra citati.

E' fatto espresso divieto ai Soggetti Rilevanti per la Disciplina del Trattamento delle Informazioni Privilegiate rilasciare interviste a organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengono Informazioni Privilegiate, che non siano state inserite in documenti già diffusi al pubblico.

5. Ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate

Il Regolamento Ue n.596/2014 riconosce la possibilità in capo agli emittenti di ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano rispettate determinate condizioni previste dall'art. 17, paragrafo 4 del sopracitato Regolamento.

Spetta al Responsabile, sulla base delle prescrizioni normative e delle raccomandazioni contenute nelle norme comunitarie, decidere se ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a patto che siano rispettate determinate condizioni:

- a. si ritenga probabile che la comunicazione immediata di tali Informazioni Privilegiate pregiudichi i legittimi interessi della Società;
- b. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c. Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. è in grado di garantire la riservatezza di dette informazioni privilegiate.

La decisione di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è riportata in un documento scritto o su formato elettronico, che deve riportare almeno quanto segue:

- a. data e ora:
 - i. della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - ii. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - iii. della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- b. identità delle persone presso Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. che sono responsabili:
 - i. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e la decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - ii. del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo (sopra riportate);
 - iii. dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - iv. della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni riportate all'inizio del presente paragrafo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - i. barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno che all'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - ii. modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena la Società non sarà più in grado di garantire la riservatezza.

Il Responsabile con la collaborazione delle altre strutture della Società, monitora il rispetto delle condizioni di riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata rimandata. Se il Responsabile ritiene che siano venute meno le condizioni necessarie per mantenere riservata l'Informazione Privilegiata, dovrà valutare quanto prima se e in che termini si renda necessario procedere alla sua comunicazione al pubblico.

Nel momento in cui la comunicazione al pubblico è stata ritardata, il Responsabile, contestualmente alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, informa immediatamente la Consob della ritardata comunicazione fornendo tutte le spiegazioni sopra riportate (salvo che la Consob non stabilisca che le stesse debbano essere fornite solo in caso di richiesta da parte di tale autorità ex art. 17 c4 del MAR). La Società deve conservare la comunicazione inviata a Consob per almeno 5 anni.

La notifica di ritardata comunicazione dell'Informazione Privilegiata a Consob deve contenere almeno quanto segue (secondo quanto disposto dal Regolamento Esecutivo (UE) 2016/1055):

- a. identità della Società: ragione sociale completa;
- b. identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;

- c. estremi di contatto del notificante quali: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- d. identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se attribuito dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione al pubblico dell'Informazione;
- e. data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f. identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico.

6. *Insider List – Elenco Persone Informate*

Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., in conformità e nel rispetto delle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento UE n.596/2014, ha istituito, in formato elettronico, l'elenco delle Persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate (“**Persone Informate**”) – *insider list* (“Elenco”).

All'interno dell'*insider list* si distinguono due Sezioni:

- i. le **Sezioni Principali**, all'interno delle quali, con riferimento a ciascuna Informazione Privilegiata, sono iscritte le persone che hanno accesso a tale informazione. Si aggiunge una nuova sezione all'elenco ogni volta che viene individuata una nuova informazione privilegiata;
- ii. la **Sezione Supplementare**, in cui sono iscritte le persone che hanno o - in ragione della funzione rivestita nell'organizzazione della Società - è ragionevole ritenere che possano avere, sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (“**Titolari di accesso permanente**”).

Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. inserisce nell'Elenco delle Persone Informate i dati e le informazioni richieste dal Regolamento UE n.596/2014 e dai successivi Regolamenti di Esecuzione UE che introducono norme tecniche di attuazione per il corretto adempimento delle stesse da parte degli emittenti. Nel dettaglio la Società raccoglie ed inserisce i seguenti dati:

- a. nome del titolare dell'accesso;
- b. cognome del titolare dell'accesso;
- c. eventuale cognome di nascita se diverso;
- d. nome e indirizzo dell'impresa;
- e. funzione e motivo dell'accesso all'Informazione Privilegiata;
- f. ottenuto, la società inserisce data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate;
- g. cessato, la società inserisce data e ora in cui il titolare ha cessato di avere l'accesso a informazioni privilegiate;
- h. data di nascita;
- i. numero di identificazione iniziale (attribuito dal sistema informatico con l'utilizzo di formati elettronici);
- j. numero di telefono privato, cellulare personale o casa;
- k. indirizzo privato completo: via, numero civico, località, cap, stato.

Tali dati si basano sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti, della cui correttezza e veridicità sono essi stessi responsabili, e sono conservati dalla Società per i cinque anni successivi all'inserimento o all'aggiornamento degli stessi nell'Elenco.

La Società, in conformità con le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 596/2014, non riporta i dati delle persone iscritte nella Sezione Supplementare anche nelle Sezioni Principali.

Qualora la persona iscritta sia una persona giuridica, un ente o un'associazione di professionisti, ovvero si avvalga di dipendenti, collaboratori o consulenti che hanno o possono avere accesso ad Informazioni Privilegiate, la Società procederà all'iscrizione nell'Elenco del soggetto di riferimento che dovrà individuare le altre persone che hanno accesso, o possono avere accesso, alle Informazioni Privilegiate, nonché informarle della procedura e dei connessi obblighi.

La Società provvede ad aggiornare tempestivamente l'*insider list*, riportando, come sopra indicato, la data dell'aggiornamento, nel momento in cui:

- i. interviene una variazione dei motivi che hanno portato inizialmente la Società all'inserimento di una persona nell'Elenco;
- ii. è necessario inserire una nuova persona avente accesso alle Informazioni Privilegiate;
- iii. una persona non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate;

Le persone che verranno iscritte nell'elenco sono preventivamente informate per iscritto dalla Società (attraverso l'utilizzo del format di cui all'Allegato 1) in merito a:

- a. l'iscrizione nell'Elenco delle Persone Informate, agli obblighi di Legge connessi e alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse;
- b. l'aggiornamento o la modifica dei dati inseriti nell'Elenco;
- c. la cancellazione dall'Elenco o la chiusura di una Sezione Principale.

Ciascun Soggetto coinvolto deve comunicare alla Società di aver preso atto di quanto comunicato, in caso di mancata comunicazione della presa d'atto, il soggetto si intenderà comunque edotto dei contenuti del presente Codice.

Il Responsabile, o per suo conto, il Referente Informativo provvede a:

- a. mantenere e aggiornare tempestivamente l'*Insider List*, secondo le indicazioni ricevute, dal Responsabile, nonché sulla base delle Segnalazioni;
- b. informare tempestivamente i soggetti iscritti;
- c. conservare, per un periodo non inferiore ai 5 anni, tutte le richieste ricevute e le comunicazioni effettuate ai soggetti iscritti;
- d. mantenere evidenza dei criteri adottati nella tenuta dell'Elenco, delle modalità di gestione e ricerca di eventuali dati;
- e. collaborare con la Consob e le altre autorità competenti.

I membri degli organi di amministrazione e di controllo di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., nonché dirigenti di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. e delle Società Controllate ed ogni altro soggetto coinvolto assicurano la piena collaborazione e tempestiva comunicazione al Referente Informativo dei nominativi delle persone da iscrivere nell'*insider list*.

L'accesso all'Elenco è riservato a determinate persone autorizzate e riconosciute dalla Società, quali:

- il Referente Informativo, figura incaricata di mantenere ed aggiornare l'elenco tempestivamente al verificarsi di un evento che lo richiede;
- il Responsabile, al fine di vigilare sulla corretta applicazione del presente Codice;
- agli altri dipendenti o collaboratori di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. a ciò espressamente autorizzati dal Referente Informativo o dal Responsabile in relazione alle funzioni o compiti svolti all'interno della Società stessa;
- alle funzioni di controllo interno.

La Società si impegna a trasmettere l'*insider list*, o estratti dello stesso, tempestivamente ad ogni autorità competente che ne faccia richiesta.

Sezione II – Procedura INTERNAL DEALING

7. Quali sono i soggetti obbligati

La presente Sezione del Codice disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti "Internal Dealing" nei confronti della Società, della Consob e del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti secondo quanto espressamente disciplinato dall'art. 19 del Regolamento UE 596/2014 e s.m.i..

Il Responsabile, o per suo conto, il Referente Informativo predispone ed aggiorna un elenco dei Soggetti Rilevanti *Internal Dealing* e delle Persone Strettamente Associate, tale elenco prende il nome di "Elenco *Internal Dealing*".

A seguito dell'identificazione, il Referente Informativo e la struttura competente devono necessariamente mettere a conoscenza i Soggetti Rilevanti *Internal Dealing* individuati, circa l'avvenuta registrazione nell'Elenco degli stessi nonché del Codice e relativi obblighi di Legge in materia di *Internal Dealing*, mediante comunicazione scritta, vedasi allegato n. 2.

I destinatari di tale comunicazione devono restituire copia controfirmata alla Società per presa d'atto (verifica le modalità di invio della stessa), fermo restando che, in mancanza della stessa, il Soggetto Rilevante *Internal Dealing* si intenderà comunque edotto di quanto sopra.

I Soggetti Rilevanti *Internal Dealing* devono a sua volta rendere noti alle Persone ad essi Strettamente Associate i contenuti del presente Codice di Comportamento e gli obblighi di Legge in materia di *internal dealing*, mediante comunicazione scritta, vedasi allegato n. 2.1, conservando copia di tale comunicazione.

I Soggetti Rilevanti *Internal Dealing* e le Persone Strettamente Associate devono fornire alla Società ogni informazione necessaria all'adempimento degli obblighi di cui al presente Codice e alla Legge.

In caso di cancellazione dall'Elenco *Internal Dealing* di un Soggetto Rilevante *Internal Dealing* o di una Persona Strettamente Associata, l'interessato è tempestivamente informato per iscritto.

8. Modalità e Termini delle Comunicazioni Obbligatorie

I Soggetti Rilevanti *Internal Dealing* e le Persone Strettamente Associate comunicano alla Società e alla Consob le Operazioni Rilevanti, utilizzando il format Allegato 3 e fornendo tutte le informazioni, seguendo le modalità di seguito riportate:

- la comunicazione a Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. deve essere compiuta tempestivamente, entro e non oltre il 1° giorno lavorativo, dalla data dell'Operazione Rilevante, con le modalità riportate di seguito nel Paragrafo "Comunicazioni";
- la comunicazione a Consob deve avvenire tempestivamente entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data in cui è stata compiuta l'Operazione Rilevante secondo le regole indicate dalla Legge. Ai Soggetti Rilevanti *Internal Dealing* e alle Persone Strettamente Associate viene riconosciuta la facoltà di delegare alla Società l'invio della comunicazione alla Consob con i tempi e le modalità prevista nel Paragrafo "Comunicazioni".

La Società rende pubbliche tempestivamente e non oltre **3 giorni lavorativi** dalla data dell'Operazione Rilevante, le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti *Internal Dealing* e dalle Persone Strettamente Associate.

Alla Società e al Responsabile (ai fini delle funzioni ad esso affidate) non sono attribuibili gli inadempimenti e/o i tardivi adempimenti agli obblighi di informativa posta a carico dei Soggetti Rilevanti *Internal Dealing* e delle Persone Strettamente Associate qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti derivino da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti *Internal Dealing* e dalle Persone Strettamente Associate, in violazione delle disposizioni poste a loro carico dalla legge e dal presente Codice di Comportamento.

Gli obblighi informativi di cui al presente paragrafo riguardano tutte le Operazioni Rilevanti compiute dopo che, nell'arco temporale di 1 anno civile, sia stata superata la soglia di Euro 5.000 – o la diversa soglia prevista dall'autorità competente nella disciplina nazionale (la soglia può essere aumentata fino ad Euro 20.000). La soglia di Euro 5.000 viene calcolata sommando l'importo delle diverse Operazioni Rilevanti senza compensazione. (rif. Regolamento UE 596/2014 – art. 19, paragrafo 8 e 9)

9. "Closing Periods"

I Soggetti Rilevanti *Internal Dealing* non possono effettuare Operazioni Rilevanti per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relativamente a strumenti finanziari emessi da Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario antecedente alla pubblicazione, da parte della Società anche tramite comunicato stampa, dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale o semestrale, nonché in ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione è obbligatoria per Legge.

Il Cda di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. qualora lo ritenesse opportuno, potrà stabilire ulteriori divieti o limitazioni rispetto al compimento, in determinati periodi dell'anno o in prossimità di specifiche operazioni della Società, o delle Controllate, di Operazioni Rilevanti.

10. Funzioni del Referente Informativo

Al Responsabile o per suo conto al Referente Informativo sono attribuite le seguenti funzioni:

- i. ricezione delle comunicazioni ai sensi del paragrafo 8 (Modalità e termini delle Comunicazioni Obbligatorie);
- ii. gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti Internal Dealing e dalla Persone Strettamente Associate;
- iii. effettuazione delle comunicazioni al mercato, e se previsto alla Autorità Competente – Consob, ai sensi del paragrafo 8;
- iv. segnalare, eventuali violazioni delle disposizioni previste dal presente Codice al Paragrafo 8, che rilevino o di cui venga a conoscenza, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

Sezione III – DISPOSIZIONI GENERALI

11. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice di Comportamento dovrà essere effettuata per iscritto come di seguito indicato:

- se indirizzate alla Società e/o al Responsabile, all'attenzione di quest'ultimo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., via V. Alfieri n.1, 31015 Conegliano, ovvero via posta elettronica all'indirizzo marketabuse@finint.com;
- se ai soggetti iscritti nell' Elenco delle Persone Informate o nell'Elenco Internal Dealing, agli indirizzi e recapiti da questi indicati alla Società.

In caso di variazione degli indirizzi, recapiti di cui al primo punto, il Referente Informativo provvederà tempestivamente a comunicare la presente variazione ai soggetti iscritti nell'Elenco delle Persone Informate (*Insider List*) o nell'elenco *Internal Dealing*.

I Soggetti Rilevanti iscritti nell'Elenco delle Persone Informate o nell' Elenco *Internal Dealing* sono tenuti a comunicare al Referente Informativo qualsiasi informazione degli indirizzi o recapiti, comunicati in precedenza. La comunicazione da parte di tali soggetti deve avvenire tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla data in cui tale variazione si è verificata.

12. Sanzioni

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti nel presente Codice di Comportamento potrà comportare in capo alla Società le responsabilità di cui alle vigenti disposizioni di Legge.

Restano ferme le conseguenze di Legge, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Codice da parte dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A o delle società Controllate, o del soggetto incaricato del controllo contabile della Società; il componente dell'organo di amministrazione o di controllo potrà eventualmente proporre la revoca per giusta causa del membro inadempiente, o dell'incaricato a cui è affidato il controllo contabile.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni del presente Codice da parte dei dipendenti della Società o delle Società Controllate, potranno essere applicate eventuali sanzioni disciplinari.

Per i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. o delle Società Controllate e in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Codice assume rilievo, ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, che, nei casi più gravi può portare la risoluzione, anche senza preavviso, o il recesso; restano ferme eventuali responsabilità di altra natura e i correlati obblighi risarcitori previsti dalle vigenti normative.